

**REGIONE TOSCANA**  
**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO**  
 Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

**DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE**

<b>Numero della delibera</b>	
<b>Data della delibera</b>	
<b>Oggetto</b>	Permessi sindacali
<b>Contenuto</b>	Determinazione e ripartizione per l'anno 2025 del monte ore permessi sindacali a favore delle OO.SS. rappresentative e della RSU: Area Dirigenza PTA (Area Funzioni Locali) – Area Dirigenza Sanitaria – Area Comparto Sanità.

<b>Dipartimento</b>	DIPARTIMENTO RISORSE UMANE
<b>Direttore Dipartimento</b>	OCCHIOLINI GINEVRA
<b>Struttura</b>	SOS GESTIONE GIURICA DEL PERSONALE
<b>Direttore della Struttura</b>	LANDI RICCARDO
<b>Responsabile del procedimento</b>	MATTEINI CINZIA

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto
A	1	PROSPETTO PERMESSI COMPARTO
B	1	PROSPETTO PERMESSI DIRIGENZA SANITARIA
C	1	PROSPETTO PERMESSI PTA

**“documento firmato digitalmente”**

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 169 dell' 11 ottobre 2023)**

**Vista** la Legge Regionale n. 84/2015 recante “*Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005*”;

**Vista** la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

**Premesso** che il CCNQ del 04.12.2017 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative permessi e altre prerogative sindacali così come coordinato con le modifiche introdotte dal CCNQ triennio 2022-2024 del 30/11/2023, stabilisce:

- a) all’art. 10, comma 1, che “i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, anche con qualifica dirigenziale, che siano dirigenti sindacali ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettere da a) ad e) dello stesso CCNQ, hanno titolo ad usufruire nei luoghi di lavoro di permessi sindacali retribuiti, giornalieri ed orari, per l’espletamento del loro mandato”;
- b) all’art. 10, comma 2, che i permessi di cui sopra si ripartiscono tra le organizzazioni sindacali rappresentative e le RSU secondo quanto stabilito dall’art. 33 del suddetto CCNQ (ripartizione dei permessi sindacali per l’espletamento del mandato nelle aree dirigenziali);

**Richiamato** il nuovo CCNQ del 22/02/2024 di definizione dei comparti e delle aree di contrattazione per il triennio 2022-2024;

**Richiamato** il CCNQ 10/08/2022 per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale – Aree Dirigenziali (2019-2021);

**Dato atto** del CCNQ del 30/11/2023 per la ripartizione dei distacchi e dei permessi tra le associazioni sindacali rappresentative nei comparti e nelle aree di contrattazione nel triennio 2022-2024;

**Visto**, in particolare, l’art. 28 del CCNQ del 30/11/2023 sopra richiamato, per quanto attiene all’Area Comparto, il quale stabilisce quanto segue:

- a) il monte orario da assegnare alle OO.SS. rappresentative aziendali risulta fissato nella misura di 30 minuti per dipendente in servizio a tempo indeterminato, ripartito fra le stesse sulla base della media della percentuale del dato associativo e del dato elettorale, fatto salvo quanto stabilito al comma 5 (.. i permessi sindacali possono essere utilizzati in forma cumulata a livello nazionale nella misura massima del 38% della quota a disposizione);
- b) il monte ore da assegnare alle RSU aziendali risulta fissato nella misura di 30 minuti per dipendente in servizio a tempo indeterminato, e viene assegnato e “gestito dalle RSU autonomamente”...”nel rispetto del tetto massimo attribuito”;
- c) il comma 5, riconosce alle Organizzazioni Sindacali rappresentative la possibilità di utilizzare a livello nazionale il proprio contingente a titolo di distacchi da cumulo di permessi nella misura massima del 38% della quota a disposizione e prescrive alle amministrazioni di procedere a detrarre dal contingente di spettanza di ciascuna sigla una quota pari all’eventuale percentuale di utilizzo in forma cumulata;
- d) le comunicazioni di opzione di utilizzo in forma cumulata dei permessi e le relative percentuali sono pubblicate dall’ARAN;

**Visto**, in particolare, l’art. 33 del CCNQ sopra citato, per quanto attiene le Aree Dirigenziali, che stabiliscono:

- il monte orario da assegnare alle OO.SS. rappresentative aziendali risulta fissato nella misura di 30 minuti per dipendente in servizio a tempo indeterminato, ripartito fra le stesse sulla base della media della percentuale del solo dato associativo, fatto salvo quanto stabilito al comma 6;
- il monte ore da assegnare alle RSU aziendali, quando questa sarà eletta a norma dell'art. 36, risulta fissato nella misura di 30 minuti per dipendente in servizio a tempo indeterminato, e viene assegnato e "gestito dalle RSU autonomamente"... nel rispetto del tetto massimo attribuito";
- Il richiamato comma 5, riconosce alle Organizzazioni Sindacali rappresentative la possibilità di utilizzare a livello nazionale il proprio contingente a titolo di distacchi da cumulo di permessi nella misura massima del 45% della quota a disposizione e prescrive alle amministrazioni di procedere a detrarre dal contingente di spettanza di ciascuna sigla una quota pari all'eventuale percentuale di utilizzo in forma cumulata;
- Le comunicazioni di opzione di utilizzo in forma cumulata dei permessi e le relative percentuali sono pubblicate dall'ARAN;

**Ritenuto** necessario determinare per l'anno 2025 il contingente dei permessi sindacali retribuiti fruibili da parte dei dirigenti sindacali per le tre aree negoziali, così come individuate nel CCNQ del 03/08/2021 e nel CCNQ del 10/8/2022, che hanno definito tre aree negoziali come sotto indicate:

- Area Comparto Sanità (personale non dirigente)
- Area della Sanità (dirigenti sanitari)
- Area delle Funzioni Locali (dirigenti amministrativi, tecnici e professionali);

**Preso atto** della ripartizione effettuata delle ore da attribuire alle Organizzazioni sindacali rappresentative e RSU, così come illustrato nei prospetti uniti al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, sotto le voci di allegato A) - B) - C);

**Dato atto** altresì di avere preventivamente inviato il presente atto alle OO.SS. e RSU in data 11/02/2025;

**Preso atto** che il Direttore della SOS Gestione Giuridica del Personale nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata a cura del Responsabile del Procedimento, Cinzia Matteini, in servizio c/o la SOS Gestione Giuridica del Personale;

**Vista** la sottoscrizione dell'atto da parte del Direttore del Dipartimento Risorse Umane;

Su proposta del Direttore SOS Gestione Giuridica del Personale;

**Ravvisata** la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi della normativa vigente, al fine di concedere i permessi sindacali effettivamente spettanti alla RSU e alle sigle sindacali interessate;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali;

## **DELIBERA**

per i motivi espressi in narrativa:

1. Di determinare per l'anno 2025 il contingente dei permessi sindacali spettanti alle OO.SS. rappresentative e alla RSU per le tre aree negoziali, fruibili da parte dei dirigenti sindacali, così

come illustrato nei prospetti uniti al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, sotto le voci di allegato A) - B) - C);

2. Di trasmettere il presente atto a:
  - RSU aziendale;
  - OO.SS. rappresentative delle: Area Comparto Sanità – Area Sanitaria - Area Professionale, Tecnica e Amministrativa;
  - SOC Organizzazione e relazioni sindacali;
3. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile in quanto è necessario provvedere con urgenza alla sua attuazione ai sensi dell' art. 42, comma 4, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.;
4. Di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall' art. 42, comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.;
5. Di pubblicare sull' albo on-line ai sensi dell' art. 42, comma 2, della Legge Regionale 40/2005 e ss.mm.ii..

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**(Ing. Valerio Mari)**

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
**(Dott.ssa Valeria Favata)**

**IL DIRETTORE SANITARIO**  
**(Dott.ssa Simona Dei)**

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI**  
**(Dott.ssa Rossella Boldrini)**